Ordinanza 03 agosto 2016

Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. (16A06558)

(G.U. Serie Generale , n. 209 del 07 settembre 2016)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione

del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.

773 delle leggi di pubblica sicurezza» e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive

modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive

modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e

successive modificazioni;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni

concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di

impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non

autorizzate»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28

febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo recante

disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e

pet-therapy», che recepisce l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003

tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8 del predetto accordo;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 recante «Disciplina

di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono

impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi

ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7

settembre 2009, n. 207;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011 che sostituisce

l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di

manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono

impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi

ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9

settembre 2011, n. 210;

Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga e

modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante ordinanza

contingibile e urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21

luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari

pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori

degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2013, n. 211;

Vista l'ordinanza ministeriale, 7 agosto 2014 di proroga e modifica

dell'ordinanza 4 settembre 2013, recante «Proroga e modifica

dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante Ordinanza contingibile e

urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009,

concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o

private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli

impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2014, n. 208;

Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2015, recante «Proroga

dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo

dall'ordinanza 7 agosto 2014, in materia di disciplina di

manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono

impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi

ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8

settembre 2015, n. 208;

Considerato che talune Regioni non hanno ancora dato piena

attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del citato Accordo 6

febbraio 2003 e che, pertanto, atteso il ripetersi, nelle

manifestazioni non regolamentate, del verificarsi di incidenti che

mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica degli animali,

nonche' l'incolumita' dei fantini e degli spettatori presenti, e'

opportuno mantenere le misure gia' previste a carattere generale a

tutela della salute e dell'incolumita' pubblica nonche' della salute

e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari,

pubbliche o aperte al pubblico;

Tenuto conto che e' all'esame delle apposite Commissioni

parlamentari il disegno di legge n. 1324-bis risultante dallo

stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 maggio 2016, degli artt. 9

e da 11 a 25 del disegno di legge n. 1324 «Deleghe al Governo in

materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati

dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza

veterinaria, nonche' disposizioni di riordino delle professioni

sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale»;

Considerato che negli ultimi anni si e' registrato un maggiore

impiego dei cavalli di razza purosangue inglese (PSI) nelle

manifestazioni organizzate in tracciati cittadini con impianti

temporanei e atteso il verificarsi, nell'anno 2015 e fino alla prima

meta' del 2016, di un incremento significativo del numero di

incidenti che hanno visto prevalentemente il coinvolgimento di

cavalli di razza purosangue inglese;

Tenuto conto di quanto rilevato dal Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali con nota del 14 giugno 2016, n.

48024, circa l'impiego dei cavalli di razza purosangue inglese nelle

manifestazioni non regolamentate secondo i requisiti di sicurezza dei

percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli

impianti autorizzati dal Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali per le corse al galoppo;

Ordina:

Art. 1

1. L'art. 2 dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio

2011, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Disposizioni relative a equidi e fantini) - 1. Nelle

manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, e' vietato l'utilizzo di

equidi di eta' inferiore ai quattro anni.

2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocita' e'

altresi' vietato l'utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese.

3. In deroga al comma 2, l'impiego di cavalli di razza purosangue

inglese e' consentito esclusivamente nei percorsi aventi

caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti

ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole

alimentari e forestali per le corse di galoppo. A tal fine, l'ente o

comitato organizzatore predispone una relazione tecnica sui predetti

percorsi la cui idoneita' deve essere attestata nel verbale della

Commissione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecnico di

cui all'art. 1, comma 3.

4. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art.

1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato

condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o

manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse

clandestine di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater,

544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di

sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione

nonche' risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara

in base alle norme attualmente vigenti.»

Art. 2

1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata

dall'ordinanza 4 settembre 2013 e dall'ordinanza 7 agosto 2014 e con

le modifiche di cui all'art. 1, e' prorogata di 12 mesi a decorrere

dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la

registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Roma, 3 agosto 2016

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2016

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min. salute e Min.

lavoro n. 3373